

CUMMINS - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE AGLI ORDINI DI ACQUISTO (PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI)

1. **INTERPRETAZIONE**

1.1 Definizioni. Si applicano alle presenti Condizioni le seguenti definizioni:

Giorno Lavorativo: un giorno (diverso dal sabato, dalla domenica o da altra festività) in cui le banche in Italia sono aperte e operative.

Acquirente: Cummins [da completare], società di diritto [da completare] registrata presso il [da completare] al numero [da completare] con sede legale a [da completare].

Materiali dell'Acquirente: ha il significato stabilito nella clausola 5.10(c).

Rivendicazioni: ha il significato stabilito nella clausola 13.2.

Data di Inizio: ha il significato stabilito nella clausola 2.2.

Condizioni: le presenti condizioni contrattuali così come di volta in volta modificate in conformità alla clausola 17.9.

Informazioni Riservate: ha il significato stabilito nella clausola 14.1.

Contratto: il contratto tra l'Acquirente e il Fornitore per la fornitura di Prodotti e/o Servizi in conformità alle presenti Condizioni.

Materiale da consegnare: tutti i Documenti, i prodotti e i materiali sviluppati dal Fornitore o dai suoi agenti, appaltatori e dipendenti nell'ambito dei, o in relazione ai, Prodotti e/o Servizi in qualunque forma, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, programmi informatici, dati, relazioni e specifiche (comprese le bozze).

Documento: comprende, a mero titolo esemplificativo, oltre a qualunque documento scritto, qualunque disegno, mappa, piano, diagramma, progetto, foto o altra immagine, nastro, disco o altro dispositivo o registrazione contenenti informazioni in qualunque forma.

DPA: la legge sulla protezione dei dati applicabile in Italia, come di volta in volta modificata.

Evento di Forza Maggiore: ha il significato stabilito nella clausola 17.1.

Gruppo: in relazione a una società, indica tale società, le sue controllate, qualunque società di cui questa sia una controllata (la sua società controllante) e qualunque altra controllata di tale società controllante; e ogni società in un gruppo è un membro di tale gruppo.

Salvo ove altrimenti richiesto dal contesto, l'applicazione della definizione di Gruppo ad una società in qualunque momento si applicherà alla società così come è in quel momento.

Società controllante e controllata: indica una "società controllante" e una "controllata" così come definite nel Codice Civile Italiano.

Incoterms: le norme Incoterms della Camera di Commercio Internazionale per l'interpretazione dei termini commerciali del 2020 (o altra versione futura o sue eventuali modifiche).

Diritti di Proprietà Intellettuale: tutti i brevetti, diritti su invenzioni, modelli di utilità, copyright (o diritti d'autore) e diritti relativi, marchi commerciali, marchi di servizio, nomi commerciali, di impresa e nomi a dominio, diritti sulle caratteristiche esteriori dei prodotti e dei rispettivi imballaggi o "get-up", diritti sull'avviamento o diritti ad intentare causa per concorrenza sleale per confusione, diritti contro la concorrenza sleale, diritti su disegni, su software informatici, database, topografie, diritti su informazioni riservate (compresi know-how e segreti commerciali) e qualunque altro diritto di proprietà intellettuale, in qualunque caso, sia esso registrato o meno e comprese tutte le richieste di rinnovo o di proroga di tali diritti, e tutti i diritti simili o equivalenti o forme di tutela in qualunque parte del mondo, che derivino da, o siano collegati a, la fornitura di Prodotti e/o Servizi, e **Proprietà Intellettuale** sarà interpretato di conseguenza.

CQ: qualunque contratto quadro stipulato tra l'Acquirente e il Fornitore in relazione all'Ordine di Acquisto (sia che si tratti di un contratto quadro di acquisto, sia che si tratti di un contratto quadro di fornitura o di altro).

Prodotti: i prodotti (o qualunque parte di essi) indicati nell'Ordine di Acquisto, che il Fornitore è tenuto a fornire ai sensi del Contratto.

Ordine di Acquisto: uno specifico ordine di acquisto per Prodotti e/o Servizi, trasmesso dall'Acquirente al Fornitore in conformità alle presenti Condizioni (ivi compreso, laddove il contesto lo consenta, un modello di liberatoria per l'utilizzo dei materiali).

Servizi: i servizi, compreso, a mero titolo esemplificativo, il Materiale da Consegnare che il Fornitore è tenuto a fornire ai sensi del Contratto così come previsto nelle Specifiche.

Specifiche: in relazione ai Prodotti, indica qualunque specifica per i Prodotti (ivi compresi i relativi piani o disegni) fornita dall'Acquirente al Fornitore e, in relazione ai Servizi, indica la descrizione o le specifiche per i Servizi prodotte dal Fornitore e accettate per iscritto dall'Acquirente.

Fornitore: il soggetto o l'azienda da cui l'Acquirente acquista i Prodotti e/o i Servizi.

Know-How del Fornitore: ha il significato stabilito nella clausola 12.6.

TUPE: indica le disposizioni in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda (Transfer of Undertakings Protection of Employment) di cui alla Direttiva UE sui diritti acquisiti e/o le disposizioni equivalenti a quelle contenute nella Direttiva UE sui diritti acquisiti e/o qualunque norma di recepimento nel diritto nazionale della Direttiva UE sui diritti acquisiti,

come l'articolo 2112 del Codice Civile Italiano (così come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 18/2001 e dall'articolo 32 del Decreto Legislativo n. 276/2003) e la relativa giurisprudenza.

- 1.2 Interpretazione. Alle presenti Condizioni si applicano le seguenti regole:
- (a) un **soggetto** comprende una persona fisica, una società o un organo senza personalità giuridica (indipendentemente dal fatto che abbia personalità giuridica separata);
 - (b) un riferimento a una parte comprende i successori o cessionari autorizzati di tale parte;
 - (c) un riferimento a una legge o a una disposizione di legge è un riferimento a tale legge o disposizione di legge così come modificata o riemanata. Un riferimento a una legge o a una disposizione di legge comprende qualunque norma subordinata emanata ai sensi di tale legge o disposizione di legge, così come modificata o riemanata;
 - (d) qualunque frase che inizi con i termini "**comprende**", "**ivi compreso**", "**in particolare**" o espressioni simili sarà interpretata come illustrativa e non limiterà il senso delle parole che precedono tali termini; e
 - (e) un riferimento a "**per iscritto**" o "**scritto**" comprende fax ed e-mail.

2. **BASE DEL CONTRATTO E OFFERTA**

- 2.1 L'Ordine di Acquisto costituisce l'offerta da parte dell'Acquirente di acquistare Prodotti e/o Servizi dal Fornitore in conformità alle presenti Condizioni.
- 2.2 L'Ordine di Acquisto si riterrà essere stato accettato dal Fornitore:
- (a) nel momento in cui il Fornitore emette accettazione scritta dell'Ordine di Acquisto oppure, se anteriore,
 - (b) all'occorrenza di qualunque atto da parte del Fornitore che sia coerente con l'adempimento dell'Ordine di Acquisto,

al che e in tale data il Contratto entrerà in vigore (**Data di Inizio**).

- 2.3 Se c'è un conflitto tra queste Condizioni, le informazioni riportate sull'Ordine di acquisto o eventuali allegati all'Ordine di Acquisto, le Condizioni relative a questo Ordine di acquisto avranno la precedenza sulle presenti Condizioni e tali Condizioni avranno la precedenza su qualsiasi altro allegato. Se l'Ordine di acquisto viene emesso congiuntamente a un contratto dettagliato tra le parti, le Condizioni del contratto avranno la precedenza su tutte le altre Condizioni.
- 2.4 L'acquisto di beni e servizi da parte dell'Acquirente è espressamente condizionato dall'assenso da parte del Fornitore alle Condizioni; eventuali condizioni o

disposizioni aggiuntive o in conflitto in altri documenti fornite dal Fornitore relative a tale acquisto non si applicano a tale acquisto e sono respinte dall'Acquirente.

3. QUALITÀ, GARANZIE E ISPEZIONE

3.1 Il Fornitore garantisce che:

- (a) i Prodotti e/o i Servizi corrispondono alla rispettiva descrizione e a qualunque Specifica applicabile;
- (b) i Prodotti sono di qualità soddisfacente e in linea con la qualità attesa e adatti a qualunque scopo dichiarato dal Fornitore o comunicato al Fornitore dall'Acquirente, espressamente o implicitamente, e sotto tale aspetto l'Acquirente fa affidamento sull'abilità e sul giudizio del Fornitore;
- (c) i Prodotti, laddove applicabile, sono esenti da difetti di progettazione, dei materiali e di fabbricazione e dovranno essere soggetti a una garanzia contrattuale di almeno 24 mesi dopo la consegna; e
- (d) i Prodotti e/o Servizi rispettano tutti i relativi requisiti di legge e regolamentari.

3.2 Il Fornitore garantisce di avere e mantenere in qualunque momento tutte le licenze, i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta e le concessioni necessarie ai fini dell'adempimento dei propri obblighi ai sensi del Contratto in relazione ai Prodotti e/o Servizi.

3.3 Il Fornitore cede all'Acquirente, e garantisce di avere l'autorità per cedere, tutte le eventuali garanzie, espresse o implicite, dichiarazioni, contratti di servizio e altre indennità del costruttore, applicabili ai Prodotti e/o ai Servizi venduti dal Fornitore all'Acquirente.

3.4 L'Acquirente avrà diritto di ispezionare e provare i Prodotti in qualunque momento prima della consegna, compreso (a mero titolo esemplificativo) il diritto a svolgere indagini qualitative e controlli. Il Fornitore (direttamente o tramite un sub-fornitore debitamente designato) fornirà, senza costi aggiuntivi per l'Acquirente, tutti i mezzi opportuni e l'assistenza richiesta ai fini dello svolgimento di ispezioni sicure e pratiche da parte dell'Acquirente. Nel corso di tali ispezioni, l'Acquirente non dovrà ritardare indebitamente l'opera del Fornitore.

3.5 L'Acquirente non sarà responsabile di alcuna riduzione di valore dei campioni usati in relazione alle ispezioni e i Prodotti rifiutati non verranno consegnati all'Acquirente.

3.6 Qualora, a seguito delle predette ispezioni o prove, l'Acquirente ritenga che i Prodotti non siano conformi o siano probabilmente non conformi alle garanzie del Fornitore di cui alla clausola 3.1, l'Acquirente informerà il Fornitore e quest'ultimo

prenderà immediatamente i provvedimenti riparatori necessari ad assicurare la conformità.

- 3.7 Indipendentemente da qualunque ispezione o prova da parte dell'Acquirente, il Fornitore rimarrà interamente responsabile per i Prodotti e qualunque ispezione o prova da parte dell'Acquirente non ridurrà, né influirà altrimenti su, gli obblighi del Fornitore ai sensi del Contratto. L'Acquirente avrà diritto a condurre ulteriori ispezioni e prove dopo che il Fornitore avrà svolto le azioni a rimedio. Al fine di escludere ogni dubbio, l'ispezione o la mancata ispezione da parte dell'Acquirente non sollevano il Fornitore dalle proprie responsabilità per i Prodotti non conformi alle presenti Condizioni, né implicheranno l'approvazione o l'accettazione dei Prodotti da parte dell'Acquirente, né esenteranno il Fornitore da responsabilità per difetti occulti, dolo, errore o violazione della garanzia.

4. **PERSONALE DEL FORNITORE**

- 4.1 Gli incarichi dell'Acquirente in relazione ai quali il personale del Fornitore fornisce i Servizi rimarranno soggetti alla supervisione e al controllo dell'Acquirente. L'Acquirente si riserva il diritto di richiedere la rimozione e/o la sostituzione di ciascuno o di tutti i membri del personale del Fornitore, nel caso in cui l'Acquirente non sia soddisfatto rispetto alla fornitura dei Servizi. Qualora sia richiesta una sostituzione, il Fornitore provvederà immediatamente a sostituire il personale indicato senza alcun costo per l'Acquirente. Inoltre, il Fornitore non potrà offrire, promettere, fare un'offerta a o impiegare personale dell'Acquirente per la durata del Contratto e per un (1) anno successivamente alla sua scadenza.
- 4.2 Il Fornitore sarà l'unico responsabile per il pagamento di compensi, benefici e assicurazioni per il proprio personale. Il Fornitore si assume la piena responsabilità per le azioni del proprio personale nell'adempimento degli obblighi previsti dal Contratto. Né il Fornitore né i dipendenti di quest'ultimo sono o saranno considerati dipendenti dell'Acquirente durante il periodo di fornitura dei Servizi. I dipendenti del Fornitore non hanno diritto a, né parteciperanno o matureranno servizio ai sensi di piani previdenziali dell'Acquirente esistenti attualmente o creati in futuro per i dipendenti dell'Acquirente.

5. **CONSEGNA DEI PRODOTTI**

- 5.1 Il Fornitore riconosce che il fattore temporale è un elemento essenziale in relazione alla consegna dei Prodotti, che l'Acquirente ha delle esigenze precise in merito alle date programmate per la consegna dei Prodotti e che tali esigenze sono essenziali per l'attività dell'Acquirente. L'Acquirente non è obbligato ad accettare consegne anticipate, consegne tardive, consegne parziali o consegne in eccesso.
- 5.2 Il Fornitore deve assicurarsi che:

- (a) i Prodotti siano opportunamente imballati e fissati in maniera tale da poter raggiungere la destinazione in buone condizioni e senza danni;
 - (b) ciascuna consegna dei Prodotti sia accompagnata dalla documentazione specificata dall'Acquirente o, in assenza di indicazioni da parte dell'Acquirente, da una distinta di imballaggio o da una bolla di consegna che identifichi chiaramente i Prodotti e che indichi la data dell'Ordine di Acquisto, l'eventuale numero dell'Ordine di Acquisto, il tipo e la quantità dei Prodotti (compreso, ove applicabile, il numero di codice a barre dei Prodotti), eventuali istruzioni particolari di magazzinaggio, il numero di fattura, i dettagli del luogo di consegna (**Luogo di Consegna**), il codice di parte dell'Acquirente e, laddove sia prevista la consegna ripartita dei Prodotti, il saldo dei Prodotti ancora da consegnare; e
 - (c) qualora il Fornitore chieda all'Acquirente la restituzione di qualunque materiale di imballaggio dei Prodotti, tale fatto sia chiaramente riportato sulla distinta di imballaggio o sulla bolla di consegna. Tale materiale di imballaggio sarà restituito solo al Fornitore a spese di quest'ultimo.
- 5.3 L'Acquirente si riserva il diritto di chiedere al Fornitore di fornire i dati della spedizione per via elettronica, sia come preavviso di spedizione che altrimenti.
- 5.4 Il Fornitore consegnerà i Prodotti:
- (a) alla data specificata nell'Ordine di Acquisto;
 - (b) presso il Luogo di Consegna riportato nell'Ordine di Acquisto ovvero secondo le istruzioni fornite dall'Acquirente prima della consegna;
 - (c) durante il normale orario lavorativo dell'Acquirente in un Giorno Lavorativo, ovvero secondo le istruzioni fornite dall'Acquirente.
- 5.5 Il Fornitore non potrà effettuare consegne ripartite dei Prodotti senza il previo consenso scritto dell'Acquirente (da fornirsi sull'Ordine di Acquisto o in uno specifico documento scritto firmato dall'Acquirente). Laddove venga convenuto che i Prodotti siano consegnati in maniera ripartita, i Prodotti potranno essere fatturati e pagati separatamente. Tuttavia, la mancata consegna da parte del Fornitore di un lotto, o la sua mancata consegna nei tempi previsti, ovvero qualunque difetto individuato in tale lotto legittimeranno l'Acquirente ad azionare i rimedi di cui alla clausola 7.1.
- 5.6 La titolarità e i rischi relativi ai Prodotti saranno trasferiti all'Acquirente al completamento della consegna (come definito dall'Incoterm applicabile che sarà specificato nel relativo Ordine di Acquisto o, altrimenti, dall'articolo 5.8 riportato di seguito) e una volta che i Prodotti siano stati ispezionati ed accettati da parte dell'Acquirente.

- 5.7 Il Fornitore consegnerà i Prodotti in FCA ai locali dell'Acquirente (Incoterms 2020), a meno che non venga previsto diversamente nell'Ordine di Acquisto dell'Acquirente o nel Contratto. Tutti i termini dovranno essere interpretati secondo gli Incoterms 2020.
- 5.8 Il Fornitore rispetterà qualunque procedura logistica e istruzione di magazzinaggio fornita dall'Acquirente (ivi comprese le istruzioni relative ai materiali, agli accordi o alle lettere di instradamento del trasporto). Il Fornitore dovrà inoltre documentare i dettagli del Paese di origine dei Prodotti nel formato specificato dall'Acquirente e in conformità a tutte le normative applicabili. Sarà responsabilità del Fornitore monitorare tali informazioni e comunicare immediatamente all'ufficio doganale dell'Acquirente qualunque cambiamento.
- 5.9 Nel fornire i Prodotti, il Fornitore dovrà:
- (a) assicurarsi che i Prodotti siano conformi a tutte le descrizioni e caratteristiche riportate nelle Specifiche, e che il Materiale da Consegnare sia adatto a qualunque scopo espressamente o implicitamente comunicato al Fornitore dall'Acquirente;
 - (b) usare prodotti, materiali, standard e tecniche della migliore qualità ed assicurarsi che il Materiale da Consegnare e tutti i Prodotti siano esenti da difetti nella lavorazione, installazione e progettazione;
 - (c) custodire in maniera sicura e a proprio rischio tutti i materiali, le attrezzature e gli strumenti, i disegni, le specifiche, le cianografie, i supporti e i dati forniti dall'Acquirente al Fornitore (**Materiali dell'Acquirente**), mantenere i Materiali dell'Acquirente in buone condizioni fino a quando non saranno restituiti a quest'ultimo, e non alienare o utilizzare i Materiali dell'Acquirente in maniera non conforme alle istruzioni o autorizzazioni scritte dell'Acquirente; e
 - (d) evitare di agire o omettere di agire in qualunque modo possa comportare la perdita da parte dell'Acquirente di qualunque licenza, autorizzazione, permesso o nulla osta su cui è fatto affidamento per lo svolgimento dell'attività.

6. **FORNITURA DEI SERVIZI**

- 6.1 A decorrere dalla Data di Inizio e per l'intera durata del Contratto, il Fornitore fornirà i Servizi all'Acquirente in conformità ai termini del Contratto.
- 6.2 Il Fornitore rispetterà qualunque data di esecuzione dei Servizi specificata nell'Ordine di Acquisto o notificata al Fornitore dall'Acquirente.
- 6.3 Nel fornire i Servizi, il Fornitore dovrà:

- (a) collaborare con l'Acquirente in tutte le questioni relative ai Servizi e rispettare tutte le istruzioni dell'Acquirente;
- (b) svolgere i Servizi con la massima attenzione, capacità e diligenza in conformità alle migliori prassi del settore del Fornitore, della sua professione o attività commerciale;
- (c) avvalersi di personale adeguatamente abile ed esperto per svolgere le mansioni assegnate, e in numero sufficiente ad assicurare che gli obblighi del Fornitore vengano adempiuti in conformità al Contratto;
- (d) assicurarsi che i Servizi e il Materiale da Consegnare siano conformi a tutte le descrizioni e specifiche riportate nelle Specifiche, e che il Materiale da Consegnare sia adatto a qualunque scopo espressamente o implicitamente comunicato al Fornitore dall'Acquirente;
- (e) fornire tutta l'attrezzatura, gli strumenti, i veicoli e quant'altro richiesto ai fini della fornitura dei Servizi;
- (f) usare prodotti, materiali, standard e tecniche della migliore qualità ed assicurarsi che il Materiale da Consegnare e tutti i prodotti e materiali forniti ed utilizzati nell'ambito dei Servizi o ceduti all'Acquirente siano esenti da difetti nella lavorazione, installazione e progettazione;
- (g) ottenere, e mantenere in qualunque momento, tutte le licenze e i permessi necessari, e rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili;
- (h) osservare tutte le norme e i regolamenti inerenti la salute e la sicurezza e ogni altro requisito di sicurezza applicabile a qualunque degli uffici dell'Acquirente;
- (i) custodire in maniera sicura e a proprio rischio tutto il Materiale dell'Acquirente, mantenere il Materiale dell'Acquirente in buone condizioni fino a quando non sarà restituito a quest'ultimo, e non alienare o utilizzare il Materiale dell'Acquirente in maniera non conforme alle istruzioni o autorizzazioni scritte dell'Acquirente; e
- (j) evitare di agire od omettere di agire in qualunque modo che possa comportare la perdita da parte dell'Acquirente di qualunque licenza, autorizzazione, permesso o nulla osta su cui è fatto affidamento per lo svolgimento dell'attività, e il Fornitore riconosce che l'Acquirente può fare affidamento sui, o agire in base ai, Servizi.

7. **RIMEDI A DISPOSIZIONE DELL'ACQUIRENTE**

7.1 Qualora il Fornitore non consegni i Prodotti e/o non fornisca i Servizi entro la data applicabile, l'Acquirente, senza che ciò comporti alcuna limitazione degli altri diritti o rimedi a sua disposizione, avrà uno o più dei seguenti diritti:

- (a) risolvere il Contratto con effetto immediato, dandone comunicazione scritta al Fornitore;

- (b) rifiutare di accettare qualunque successiva fornitura di Servizi e/o consegna di Prodotti che il Fornitore tenti di effettuare;
- (c) recuperare dal Fornitore qualunque costo sostenuto dall'Acquirente nell'ottenimento di prodotti e/o servizi sostitutivi da un soggetto terzo;
- (d) laddove l'Acquirente abbia pagato in anticipo Servizi che non sono stati resi dal Fornitore e/o Prodotti che non sono stati consegnati dal Fornitore, ottenere l'immediata restituzione dei relativi importi dal Fornitore; e
- (e) chiedere il risarcimento dei danni per qualunque costo aggiuntivo, perdita o spesa sostenuti dall'Acquirente, che siano in qualunque modo ascrivibili al mancato rispetto di tali date da parte del Fornitore.

7.2 Qualora il Fornitore violi il Contratto, allora l'Acquirente, senza che ciò comporti alcuna limitazione degli altri diritti o rimedi a sua disposizione (e, nel caso di Prodotti, indipendentemente dal fatto che abbia o meno accettato tali Prodotti), avrà uno o più dei seguenti diritti:

- (a) rifiutare i Prodotti (in tutto o in parte), indipendentemente dal fatto che la titolarità sia stata trasferita o meno, e restituirli al Fornitore a spese e rischio di quest'ultimo;
- (b) risolvere il Contratto con effetto immediato, in caso in cui, a seguito di diffida scritta, il Fornitore non ponga rimedio al suo inadempimento nel tempo perentorio assegnatogli, non inferiore a 15 (quindici) giorni;
- (c) annullare l'Ordine di Acquisto, in tutto o in parte, con spese e rischio a carico del Fornitore;
- (d) chiedere che il Fornitore ripari o sostituisca i Prodotti rifiutati con spese e rischio a carico del Fornitore (il costo di tali riparazioni o sostituzioni deve basarsi sulla tariffa oraria dell'Acquirente al momento applicabile per lavori comparabili) o che provveda al rimborso completo del prezzo dei Prodotti rifiutati (laddove pagato);
- (e) rifiutare di accettare qualunque successiva consegna di Prodotti che il Fornitore tenti di effettuare;
- (f) recuperare dal Fornitore qualunque costo sostenuto dall'Acquirente nell'ottenimento di prodotti sostitutivi da un soggetto terzo; e
- (g) chiedere il risarcimento dei danni per qualunque costo aggiuntivo, perdita o spesa sostenuti dall'Acquirente a seguito della violazione del Contratto da parte del Fornitore.

7.3 Fatta salva la clausola 7.2, l'Acquirente potrà annullare l'Ordine di Acquisto in tutto o in parte in qualunque momento, previa comunicazione scritta di annullamento al Fornitore. Tale annullamento non comporterà alcuna responsabilità per l'Acquirente, salvo che quest'ultimo sarà tenuto a pagare al Fornitore il costo di qualunque lavoro in corso e di qualunque materiale impegnato

entro il periodo di tempo specificato sull'Ordine di Acquisto o, qualora tale periodo non sia specificato, entro due settimane dalla data della comunicazione di annullamento. Al fine di evitare ogni dubbio, l'importo relativo a qualunque lavoro in corso e materiale impegnato deve essere verificato e confermato dal Fornitore per iscritto.

- 7.4 Nel caso in cui il Fornitore nomini un soggetto terzo per ispezionare, smistare o riparare i Prodotti rifiutati, tale soggetto terzo dovrà essere preventivamente approvato dall'Acquirente.
- 7.5 Tuttavia, l'Acquirente ha il diritto di recuperare i costi aggiuntivi del trasporto (anche per il trasporto premium) che sono direttamente causati dal Fornitore (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il ritardo nella consegna delle componenti, la consegna anticipata o non programmata delle componenti che vengono restituite al Fornitore, le componenti non conformi, i resi, i danni alle componenti dovuti al caricamento errato di un veicolo da parte del Fornitore o all'imballaggio errato, oltre ad altre condizioni che sono attribuite alla mancata esecuzione da parte del Fornitore di quanto concordato contrattualmente). Per determinare la causa dei costi aggiuntivi di trasporto, il Fornitore si incontrerà con l'Acquirente con un ragionevole preavviso per discutere di tali costi. Qualora tali costi vengano considerati dalle parti come direttamente causati dal Fornitore, l'Acquirente determinerà in quale misura (in un intervallo compreso tra lo 0% e il 100%) tali costi aggiuntivi di trasporto saranno sostenuti dall'Acquirente e dal Fornitore e notificherà al Fornitore la percentuale e l'importo risultanti per tali costi ripartiti. Su accordo con il Fornitore, l'Acquirente avrà il diritto di compensare gli importi risultanti, dovuti dal Fornitore all'Acquirente, con eventuali importi dovuti al Fornitore da parte dell'Acquirente (debiti assunti nei confronti del Fornitore). Se l'Acquirente e il Fornitore non sono d'accordo sui costi a carico del Fornitore, la decisione verrà portata all'attenzione dei responsabili interni dall'Acquirente. Se le parti non riusciranno a raggiungere un accordo a seguito di tale gestione interna, ciascuna parte avrà il diritto di utilizzare il meccanismo di risoluzione delle controversie stabilito nelle presenti Condizioni o come concordato nel Contratto.
- 7.6 Il Fornitore si assicurerà che tutti i dati forniti su carta e in formato elettronico siano esatti, completi e che siano conformi alle specifiche dell'Acquirente. L'Acquirente si riserva il diritto di recuperare dal Fornitore qualunque costo sostenuto nella correzione dei dati o nell'inserimento manuale di dati in formato elettronico, a mezzo di addebito per recupero costi o altrimenti.
- 7.7 Ferme restando le clausole che precedono, il Fornitore concede all'Acquirente una licenza affinché quest'ultimo possa riparare, ricostruire e trasferire i Prodotti da sé.

- 7.8 Le presenti Condizioni si estenderanno a qualunque Prodotto riparato o sostituito e/o a qualunque Servizio sostitutivo o riparatore fornito dal Fornitore.
- 7.9 I diritti dell'Acquirente ai sensi del Contratto si aggiungono ai diritti e ai rimedi previsti dalla legge italiana.

8. **OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE**

L'Acquirente dovrà:

- (a) dare al Fornitore accesso ai locali dell'Acquirente allo scopo di provvedere alla fornitura dei Prodotti e/o Servizi durante il normale orario lavorativo dell'Acquirente o secondo le istruzioni fornite dall'Acquirente stesso; e
- (b) rilasciare al Fornitore le informazioni che il Fornitore potrà ragionevolmente richiedere ai fini della fornitura dei Prodotti e/o Servizi e che l'Acquirente consideri ragionevolmente necessarie ai fini della fornitura dei Prodotti e/o Servizi.

9. **PASSAGGIO DEGLI ORDINI DI ACQUISTO, PREZZI, FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

- 9.1 L'Acquirente può passare Ordini di Acquisto in formato elettronico e può altresì procurare altre informazioni al Fornitore in formato elettronico.
- 9.2 Il prezzo dei Prodotti e/o Servizi:
- (a) sarà il prezzo riportato nell'Ordine di Acquisto; e
 - (b) comprenderà i costi di imballaggio, assicurazione e trasporto dei Prodotti, salvo quanto diversamente convenuto per iscritto dall'Acquirente. Non saranno applicati oneri aggiuntivi, salvo quanto convenuto per iscritto e firmato da un rappresentante autorizzato dell'Acquirente.
- 9.3 Tutti i prezzi sono riportati in Euro, salvo diversa indicazione. Nella misura consentita dalla legge applicabile, il Fornitore garantisce che i prezzi riportati nell'Ordine di Acquisto non sono più elevati dei prezzi addebitati al momento ad altri acquirenti per volumi simili, a seconda del caso. Qualora i prezzi del Fornitore per prodotti o servizi simili siano ridotti (per effetto di riduzione, liquidazione, svendita, abbuoni o sconti aggiuntivi, offerti in qualunque momento prima della spedizione), il Fornitore provvederà a ridurre il prezzo dei Prodotti e/o Servizi e a fatturare all'Acquirente i prezzi così ridotti. Qualunque differenza di prezzo derivante da tali modifiche sarà rettificata dall'Acquirente e, comunque, il Fornitore provvederà ad adempiere ai propri obblighi previsti dai termini del Contratto.
- 9.4 Il Fornitore emetterà fattura nei confronti dell'Acquirente alla consegna o immediatamente dopo la completa esecuzione dei servizi. Ciascuna fattura dovrà includere le informazioni di supporto richieste dall'Acquirente per verificare

l'esattezza della fattura, compreso, a mero titolo esemplificativo, il numero del relativo Ordine di Acquisto, e dovrà riflettere i prezzi riportati nell'Ordine di Acquisto. Il Fornitore provvederà, dietro richiesta da parte dell'Acquirente, a ricevere gli Ordini di Acquisto e a inviare le fatture (assieme alle informazioni di supporto) in formato elettronico e, in assenza di una simile richiesta, invierà le fatture all'indirizzo specificato dall'Acquirente nell'Ordine di Acquisto. Al fine di evitare dubbi, il Fornitore potrà emettere fatture multiple in relazione ad un unico Ordine di Acquisto, purché non vi sia alcuna duplicazione di fatture da parte del Fornitore. L'Acquirente stabilirà eventuali discrepanze nella fatturazione.

- 9.5 A fronte della fornitura di Prodotti e/o Servizi da parte del Fornitore, l'Acquirente provvederà a pagare gli importi fatturati entro 60 giorni dalla data di emissione di una fattura correttamente emessa, su un conto bancario specificato per iscritto dal Fornitore.
- 9.6 Tutti gli importi pagabili dall'Acquirente ai sensi del Contratto non includono l'imposta sul valore aggiunto di volta in volta addebitabile (**IVA**). Quando il Fornitore esegue nei confronti dell'Acquirente, ai sensi del Contratto, una fornitura imponibile ai fini IVA, l'Acquirente, a ricezione di una valida fattura IVA dal Fornitore, provvederà a pagare a quest'ultimo gli importi aggiuntivi relativi all'IVA esigibili sulla fornitura dei Prodotti e/o Servizi contemporaneamente al pagamento per la fornitura dei Prodotti e/o Servizi.
- 9.7 Il Fornitore non avrà diritto a far valere alcun credito, compensazione o domanda riconvenzionale nei confronti dell'Acquirente per giustificare di trattenere qualsiasi pagamento in tutto o in parte. Senza che ciò comporti alcuna limitazione degli altri diritti o rimedi a sua disposizione, l'Acquirente potrà compensare qualunque importo dovutogli dal Fornitore (o dovutogli da qualunque società appartenente al Gruppo del Fornitore) con qualunque importo pagabile dall'Acquirente al Fornitore.

10. **MODIFICHE**

- 10.1 L'Acquirente potrà, in qualunque momento e tramite istruzioni scritte o verbali confermate per iscritto, effettuare dei cambiamenti in relazione ai Prodotti e/o Servizi, compresi, a mero titolo di esempio, cambiamenti a uno o più dei seguenti elementi:
- (a) Disegni;
 - (b) Progetti;
 - (c) Specifiche;
 - (d) Metodo di spedizione;
 - (e) Imballaggio;
 - (f) Tempo di consegna;

- (g) Luogo di consegna; e
- (h) Quantità dei beni ordinati.

10.2 L'Acquirente non sarà in nessun caso responsabile per danni incidentali o consequenziali derivanti da qualunque modifica, salvo i casi di dolo o colpa grave dell'Acquirente.

11. **STRUMENTI E LIMITAZIONI DEL FORNITORE**

11.1 Salvo quanto diversamente convenuto per iscritto dalle parti, tutti gli strumenti, misuratori e impianti necessari alla fabbricazione dei Prodotti (siano essi standard o personalizzati) e/o alla fornitura dei Servizi saranno messi a disposizione a spese del Fornitore. Il Fornitore fornirà all'Acquirente le descrizioni dettagliate degli strumenti e le informazioni relative, confermando che tali strumenti sono conformi agli standard richiesti.

11.2 Il Fornitore provvederà, a proprie spese, a mantenere, riparare e sostituire tutti gli strumenti, misuratori e impianti di sua proprietà necessari per la fabbricazione dei Prodotti e/o la fornitura dei Servizi e manterrà tutti gli strumenti e misuratori in suo possesso. Il Fornitore, inoltre, terrà tutti gli strumenti, i misuratori e gli impianti in buone condizioni operative e in buono stato di manutenzione, oltre che liberi da qualunque pegno e altro gravame.

11.3 Il Fornitore conviene di rimborsare l'Acquirente per tutte le perdite derivanti dal prematuro guasto di qualunque strumento o misuratore di proprietà dell'Acquirente ma in possesso del Fornitore, nella misura in cui tale guasto derivi dall'aver il Fornitore omesso di provvedere in maniera adeguata alla manutenzione di tali strumenti o misuratori.

11.4 Il Fornitore non apporterà alcuna modifica a specifiche, composizione fisica, materiali, luogo, utensili, fornitori di materiali o processi utilizzati per costruire o produrre i Prodotti e/o per fornire i Servizi senza il previo consenso scritto dell'Acquirente. In qualunque momento, il Fornitore assicurerà che nessuna modifica influisca sulla conformità dei Prodotti e/o Servizi alle presenti Condizioni. Salvo quanto altrimenti approvato dall'Acquirente per iscritto, il Fornitore non utilizzerà strumenti personalizzati ad uso dell'Acquirente, né strumenti comunque pagati in tutto o in parte dall'Acquirente, per fabbricare prodotti e/o fornire servizi diversi dai prodotti da vendere all'Acquirente o a un soggetto terzo approvato dall'Acquirente e/o dai servizi forniti all'Acquirente.

12. **DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

12.1 In relazione ai Prodotti e a qualunque prodotto che venga trasferito all'Acquirente nell'ambito dei Servizi di cui al Contratto, compreso, a mero titolo esemplificativo, il Materiale da Consegnare o una qualunque sua parte, il Fornitore garantisce di

avere la titolarità completa, incontestata e libera da gravami su tutti tali elementi, e che alla data della consegna di detti elementi all'Acquirente il Fornitore avrà pieno e illimitato diritto a vendere e trasferire gli stessi all'Acquirente.

- 12.2 Nella misura massima consentita dalla legge italiana, il Fornitore cede all'Acquirente, con garanzia di piena titolarità e liberi da qualunque diritto di terzi, tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai Prodotti e/o ai Servizi, compreso, per maggior chiarezza, il Materiale da Consegnare. Se e nella misura in cui il Materiale da Consegnare o una sua parte risulti non cedibile in virtù delle leggi applicabili, il Fornitore garantisce all'Acquirente tutti i diritti e le licenze, illimitati, esclusivi, mondiali, esenti da royalty, interamente pagati, trasferibili e concedibili in sub-licenza, sul Materiale da Consegnare e su ogni sua parte per l'intera durata della tutela ivi prevista e nella misura massima consentita dalla legge. Il Fornitore conferma espressamente che tale licenza è esente da royalty e di rinunciare al proprio diritto alla remunerazione.
- 12.3 Il Fornitore concorda di prendere tempestivamente tutte le misure ragionevolmente necessarie a dare efficacia alle disposizioni della presente sezione e a tutelare e conferire all'Acquirente tutti i diritti sui Materiale da Consegnare qui riportati, comprese, a mero titolo esemplificativo, la sottoscrizione di documenti di cessione o licenza e l'ottenimento e la conservazione di accordi firmati da ciascun membro del proprio Personale, e tali accordi dovranno: (i) prevedere che il Personale del Fornitore divulghi e ceda o conceda in licenza, a seconda del caso, al Fornitore tutti i materiali creati, ideati e/o sviluppati durante il suo impiego presso il Fornitore; (ii) stabilire che tutti i lavori prodotti/sforzi del proprio Personale siano sviluppati a beneficio del Fornitore, o prevedere altrimenti l'opportuno passaggio di proprietà o licenza, se applicabile, sui lavori prodotti/sforzi a vantaggio del Fornitore o dell'Acquirente; (iii) richiedere che le Informazioni Riservate siano tutelate almeno allo stesso livello qui previsto, oltre a richiedere il medesimo livello di tutela per tutti i lavori sviluppati da detto Personale durante il proprio impiego presso il Fornitore; (iv) imporre al Personale l'obbligo di mantenere e consegnare i relativi documenti aziendali al Fornitore, e di sottoscrivere documenti e fornire l'opportuna assistenza al fine di conferire, o costituire, i diritti dell'Acquirente qui riportati.
- 12.4 Nella misura consentita dalle leggi applicabili, il Fornitore dovrà ottenere rinunce a tutti i diritti sui Prodotti e/o Servizi, compreso, al fine di evitare ogni dubbio, il Materiale da Consegnare o i Servizi, a cui qualunque persona ha ora, o potrebbe avere in futuro, diritto ai sensi delle leggi applicabili in materia di proprietà intellettuale. Il Fornitore provvederà, prontamente e su richiesta dell'Acquirente, a compiere (od ottenere che vengano compiute) tutte quelle ulteriori azioni e atti, e a sottoscrivere tutti quegli altri documenti, che l'Acquirente potrà richiedere di volta in volta al fine di garantire all'Acquirente il beneficio totale previsto del Contratto, compreso ogni diritto, titolarità e interesse nei e ai Diritti di Proprietà Intellettuale ceduti all'Acquirente in conformità alla clausola 12.2.

- 12.5 Tutto il Materiale dell'Acquirente è proprietà esclusiva dell'Acquirente stesso e qualunque Proprietà Intellettuale creata nell'adempimento del Contratto sarà di titolarità esclusiva dell'Acquirente. Il Fornitore farà tutto quanto richiesto dall'Acquirente per trasferire la titolarità di tale Proprietà Intellettuale all'Acquirente e per perfezionare la titolarità di tale Proprietà Intellettuale.
- 12.6 Tutte le idee, i concetti, i processi, i metodi e le tecnologie contenuti in invenzioni e sviluppi creati dal Fornitore in maniera completamente indipendente dal Contratto (**Know-How del Fornitore**) rimarranno di titolarità esclusiva del Fornitore. Nella misura in cui il Fornitore divulghi o utilizzi il Know-How del Fornitore per fornire i Prodotti e/o i Servizi all'Acquirente ai sensi del Contratto, il Fornitore concede all'Acquirente una licenza di durata illimitata, pagata, mondiale, non esclusiva per l'utilizzo del Know-How del Fornitore nei servizi, prodotti e processi dell'Acquirente.

13. **INDENNIZZO**

- 13.1 Il Fornitore terrà l'Acquirente completamente indenne da qualunque costo, spesa, danno e perdita (diretta o indiretta), compresi interessi, multe, spese legali e spese relative ad altri professionisti assegnate contro o sostenute o pagate dall'Acquirente in conseguenza di o in relazione a:
- (a) qualunque rivendicazione avanzata contro l'Acquirente da parte di un soggetto terzo per danni alla proprietà derivanti da o in relazione a, difetti nei Prodotti e/o Servizi, nella misura in cui il difetto nei Prodotti e/o Servizi sia attribuibile ad azioni od omissioni del Fornitore, dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori;
 - (b) qualunque rivendicazione avanzata contro l'Acquirente da parte di un soggetto terzo derivante da, o in relazione a, la fornitura di Prodotti e/o Servizi, nella misura in cui la rivendicazione sia la conseguenza di violazione, adempimento negligente, o mancato o ritardato adempimento del Contratto da parte del Fornitore, dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori; e
 - (c) qualunque rivendicazione avanzata contro l'Acquirente per l'effettiva o presunta violazione di un Diritto di Proprietà Intellettuale di terzi generato da, o in relazione a, la fabbricazione, fornitura o utilizzo dei Prodotti o dalla ricezione, utilizzo o fornitura dei Servizi.
- 13.2 Ciascuna delle parti provvederà a notificare all'altra qualunque rivendicazione, richiamo o azione legale relativi ai Prodotti e/o Servizi (congiuntamente, le Rivendicazioni). In caso di Rivendicazioni, l'Acquirente non accetterà alcuna responsabilità per conto del Fornitore e il Fornitore si assumerà, a propria discrezione, la difesa da tali Rivendicazioni. Qualora il Fornitore non assuma la difesa nell'ambito di tali Rivendicazioni, l'Acquirente si riserva il diritto (a condizione che abbia precedentemente dato comunicazione scritta con preavviso

di trenta (30) giorni al Fornitore chiedendogli di assumere la difesa, e che il Fornitore non abbia agito a seguito di tale richiesta con l'assunzione della difesa nell'ambito della Rivendicazione) ad assumere la difesa, e il Fornitore rimarrà obbligato a risarcire l'Acquirente a condizione che quest'ultimo agisca in maniera ragionevole per mitigare le proprie perdite. Il Fornitore non è autorizzato a liquidare una Rivendicazione, né a giungere ad una transazione in merito alla medesima, senza il previo consenso scritto dell'Acquirente, salvo laddove il Fornitore stia indennizzando l'Acquirente in relazione a tale Rivendicazione. In qualunque caso, l'Acquirente non potrà negare immotivatamente il proprio consenso.

- 13.3 Il Fornitore sarà responsabile per, e i suoi obblighi di indennizzo ai sensi della presente clausola 13 si estenderanno a, tutte le azioni o le omissioni di qualunque membro del proprio Gruppo, delle proprie affiliate, de successori e cessionari autorizzati, e dei propri, o dei loro, rispettivi funzionari, amministratori, dipendenti, agenti o appaltatori nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi del Contratto.
- 13.4 Nella misura consentita dalla legge e salvi i casi di dolo o colpa grave dell'Acquirente, l'Acquirente non sarà responsabile per perdite previste o lucro cessante, interruzione di esercizio, danni incidentali o consequenziali, o per danni, perdite, furto o lesioni alla proprietà del Fornitore presso i locali dell'Acquirente. Fatti salvi i limiti di cui sopra, la responsabilità dell'Acquirente per qualunque rivendicazione derivante da o relativa al Contratto sarà limitata, come massimo, al prezzo dei Prodotti e/o Servizi che hanno generato tale rivendicazione.
- 13.5 Per la durata del Contratto, il Fornitore manterrà in vigore, con una stimata società di assicurazione, un'assicurazione per la responsabilità professionale, un'assicurazione per la responsabilità da prodotto e un'assicurazione per la responsabilità civile a copertura delle responsabilità che potrebbero risultare ai sensi di, o in relazione a, il Contratto, e provvederà, dietro richiesta dell'Acquirente, a produrre sia il certificato assicurativo riportante i dettagli della copertura che la ricevuta relativa al premio pagato per l'anno in corso per ciascuna copertura assicurativa.

14. **RELAZIONI COMMERCIALI**

- 14.1 Il Fornitore tratterà con la massima riservatezza il know-how tecnico o commerciale, le specifiche, le invenzioni, i processi o le iniziative che sono di natura riservata (Informazioni Riservate) divulgate a quest'ultimo dall'Acquirente, dai suoi dipendenti, agenti o subappaltatori, e qualunque altra informazione riservata relativa all'attività o ai prodotti o ai servizi dell'Acquirente che il Fornitore possa ottenere. Il Fornitore limiterà la divulgazione di tali informazioni riservate a quelli tra i propri dipendenti, agenti o subappaltatori che hanno necessità di essere a conoscenza di tali informazioni ai fini dell'adempimento degli obblighi del

Fornitore ai sensi del Contratto, e garantirà che tali dipendenti, agenti o subappaltatori siano soggetti al medesimo obbligo di riservatezza che vincola il Fornitore.

- 14.2 Il Fornitore non divulgherà l'esistenza del Contratto a nessun'altra parte e non rilascerà alcun materiale pubblicitario in cui compaia il nome dell'Acquirente né citerà l'opinione di alcuno dei dipendenti dell'Acquirente, non userà il nome o il marchio dell'Acquirente o effettuerà alcun annuncio pubblico o divulgazione relativamente al Contratto o ai Prodotti o ai Servizi, senza il previo consenso scritto dell'Acquirente.
- 14.3 Tutti i Prodotti realizzati dal Fornitore in conformità ai disegni dell'Acquirente ovvero per la cui fabbricazione vengono utilizzati strumenti, matrici, modelli, maschere o altri utensili speciali forniti da quest'ultimo, non saranno venduti dal Fornitore a nessuna parte diversa dall'Acquirente.
- 14.4 Il Fornitore riconosce che, durante la fornitura dei Prodotti e/o Servizi, gli potrà essere richiesto di trattare o altrimenti di aver accesso ai dati personali (così come definiti nel DPA) per i quali l'Acquirente agisce in qualità di titolare del trattamento. Il Fornitore riconosce che agirà in qualità di responsabile del trattamento dei dati dell'Acquirente relativamente a tali dati personali e garantisce e si impegna a:
- (a) trattare i dati personali esclusivamente per conto dell'Acquirente in conformità alle istruzioni di volta in volta fornite da quest'ultimo;
 - (b) adottare le opportune misure tecniche e organizzative atte ad evitare il trattamento non autorizzato o illecito dei dati personali, e ad evitarne la perdita o la distruzione o danni agli stessi;
 - (c) informare l'Acquirente in qualunque momento, su richiesta scritta, su quali misure stia prendendo ai fini del rispetto del comma 14.4(b) e adottare qualunque misura addizionale necessaria all'osservanza dei requisiti di tale comma; e
 - (d) non compiere alcun atto, inadempimento od omissione, che possa comportare la violazione del DPA da parte dell'Acquirente.

15. **RISOLUZIONE**

- 15.1 Senza che ciò limiti gli altri diritti o rimedi a sua disposizione (sia risultanti dalle presenti Condizioni che ai sensi della legge Italiana ordinaria), l'Acquirente può risolvere il Contratto con effetto immediato mediante comunicazione scritta al Fornitore, nei limiti delle ipotesi ammesse dalla legge applicabile, nel caso in cui:

CUMMINS ITALIA – CONDIZIONI GENERALI PER GLI ORDINI DI ACQUISTO

- (a) il Fornitore commetta una violazione rilevante o continua del Contratto e (qualora tale violazione sia rimediabile) manchi di porre rimedio a tale violazione entro 15 giorni dal ricevimento di una comunicazione scritta avente ad oggetto la violazione stessa;
- (b) con effetto immediato nel caso in cui il Fornitore o il suo azionista (o azionisti) approvino una fusione o transazione con, ovvero una acquisizione da parte di, un soggetto terzo che determini un cambio di Controllo così come il termine "Controllo" viene definito ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile Italiano; o
- (c) il Fornitore sospenda, o minacci di sospendere, il pagamento dei propri debiti ovvero non sia in grado di pagare i propri debiti alla scadenza o ammetta la propria incapacità a pagare i propri debiti ovvero (nel caso in cui si tratti di una società) venga ritenuto non in grado di pagare i propri debiti ai sensi del Regolamento UE in materia di procedure di insolvenza datato 29 maggio 2000 (e della legge nazionale che ne disciplina l'attuazione) ovvero (nel caso in cui si tratti di un individuo) venga ritenuto non in grado di pagare i propri debiti ovvero, in ogni caso, laddove non vi siano prospettive concrete di pagamento, oppure (nel caso in cui si tratti di una società di persone) laddove qualunque dei succitati punti sia applicabile ad uno dei soci;
- (d) il Fornitore avvii trattative con ciascuna o tutte le classi dei propri creditori con l'intento di ristrutturare i propri debiti, ovvero avanzi una proposta o stipuli una transazione o un concordato con i propri creditori, salvo che (in caso di società) ciò avvenga al solo fine di realizzare un piano di fusione solvibile del Fornitore con una o più altre società o una ristrutturazione solvibile del Fornitore;
- (e) venga presentata una istanza, venga effettuata una comunicazione, sia approvata una delibera ovvero venga emessa una ordinanza per o in relazione alla liquidazione del Fornitore (in quanto società), salvo che ciò avvenga al solo fine di realizzare un piano di fusione solvibile del Fornitore con una o più altre società o una ristrutturazione solvibile del Fornitore;
- (f) un creditore o creditore ipotecario del Fornitore metta sotto sequestro o prenda possesso parziale o totale dei beni del Fornitore, ovvero venga imposto o applicato a detti beni un trattenimento in garanzia, un mandato esecutivo, un sequestro o altri mandati o il Fornitore venga citato in giudizio, e tale sequestro o processo non venga risolto entro 14 giorni;
- (g) venga presentata domanda al tribunale, o sia emesso un ordine, per la nomina di un amministratore, ovvero venga comunicato l'intento di nominare un amministratore ovvero venga nominato un amministratore per il Fornitore (in caso di società);

- (h) un soggetto acquisisca il diritto di nominare un curatore del patrimonio del Fornitore ovvero venga nominato un curatore in relazione al patrimonio del Fornitore;
- (i) si verifichi qualunque evento, o venga avviato un procedimento, relativamente al Fornitore in qualunque giurisdizione di competenza che abbia effetto equivalente o analogo a uno qualunque degli eventi menzionati dalla clausola 15.1(d) alla clausola 15.1(h) (comprese); o
- (j) il Fornitore sospenda o minacci di sospendere, ovvero cessi o minacci di cessare, la conduzione totale o di una parte sostanziale della propria attività.

15.2 In qualunque delle circostanze previste nelle presenti Condizioni in cui l'Acquirente può risolvere il Contratto, nel caso in cui siano forniti Prodotti e Servizi, l'Acquirente può risolvere la parte del Contratto relativa ai Prodotti o la parte del Contratto relativa ai Servizi, e il Contratto continuerà a rimanere efficace relativamente alla restante fornitura.

16. **CONSEGUENZE DELLA RISOLUZIONE**

Alla risoluzione del Contratto o alla risoluzione di qualunque parte di esso per qualsivoglia motivo:

- (a) il Fornitore restituirà o distruggerà immediatamente tutto il Materiale da Consegnare (che sia completo o meno), il Materiale dell'Acquirente, gli strumenti speciali, le attrezzature, i disegni e i misuratori di quest'ultimo relativi ai Prodotti e/o Servizi. Tutti gli strumenti e i misuratori saranno restituiti in buone condizioni di funzionamento e saranno imballati al fine di ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni durante il trasporto;
- (b) non saranno inficiati i diritti e i rimedi maturati dalle parti al momento della risoluzione, compreso il diritto a chiedere i danni relativamente a qualunque violazione del Contratto che sussista alla data della risoluzione o precedentemente alla stessa; e
- (c) le clausole che esplicitamente o implicitamente hanno efficacia successivamente alla risoluzione continueranno ad avere pieno vigore ed effetto, comprese (a mero titolo esemplificativo) le clausole 3 (Qualità, Garanzie e Ispezione), 12 (Diritti di Proprietà Intellettuale), 13 (Indennizzo), 14 (Rapporti Commerciali), 15 (Risoluzione) e 17 (Generale).

17. **DISPOSIZIONI GENERALI**

17.1 Forza maggiore: Nessuna delle parti sarà responsabile verso l'altra parte in conseguenza di qualunque ritardo o inadempimento dei propri obblighi ai sensi del Contratto, se e nella misura in cui tale ritardo o inadempimento sia causato

da qualunque evento o circostanza che sia al di fuori del ragionevole controllo di tale parte, estraneo a tale parte, e che per natura non poteva essere prevedibile da tale parte ovvero, laddove fosse stato prevedibile, era inevitabile (un **Evento di Forza Maggiore**). Qualora il Fornitore non sia in grado di fornire i Prodotti e/o i Servizi a causa dell'Evento di Forza Maggiore, l'Acquirente potrà procurarsi la fornitura dei Prodotti e/o Servizi da altri fornitori riservandosi però il diritto (i) di rivolgersi nuovamente al Fornitore una volta cessato l'Evento di Forza Maggiore o (ii) qualora l'Evento di Forza Maggiore impedisca al Fornitore di fornire i Prodotti e/o Servizi per più di 4 settimane, l'Acquirente potrà (senza con ciò limitare gli altri diritti o rimedi a sua disposizione) risolvere il Contratto con effetto immediato mediante comunicazione scritta al Fornitore.

17.2 Cessione e subappalto:

- (a) Il Fornitore non cederà, trasferirà, incaricherà, subappalterà o gestirà in nessuna altra maniera tutti o parte dei propri diritti od obblighi ai sensi del Contratto senza il previo consenso scritto dell'Acquirente.
- (b) L'Acquirente può in qualunque momento cedere, trasferire, subappaltare o gestire in altro modo tutti o parte dei propri diritti od obblighi ai sensi del Contratto e può subappaltare o delegare in qualunque modo tutti o parte dei propri obblighi ai sensi del Contratto a qualunque soggetto terzo o agente.

17.3 Conformità:

Nell'adempire alle proprie responsabilità ai sensi del presente Accordo, il Fornitore non dovrà pagare, offrire o promettere di pagare, o autorizzare il pagamento direttamente o indirettamente di denaro o altra cosa di valore ad alcun funzionario o dipendente governativo, né ad alcun partito politico o candidato politico, finalizzato ad indurre o ottenere favori in qualunque operazione commerciale ovvero in qualunque questione governativa, e ha e manterrà in vigore, ed applicherà, le politiche della propria società che richiedono il rispetto delle pratiche in materia di etica commerciale, compreso il divieto di corruzione di pubblici ufficiali. Il Fornitore con il presente atto si impegna all'osservanza di qualunque legge applicabile comprese le disposizioni del Codice Penale Italiano, il US Foreign Corrupt Practices Act (legge statunitense contro le pratiche di corruzione estere) e il UK Anti-bribery Act 2010 (legge britannica del 2010 per la lotta alla corruzione) (laddove tali leggi siano applicabili).

17.4 Comunicazioni:

- (a) Qualunque notifica o altra comunicazione che debba essere fatta ad una parte ai sensi o in relazione al Contratto dovrà essere fatta per iscritto e consegnata all'altra parte di persona o inviata per posta a mezzo posta prepagata di prima classe, raccomandata o corriere, presso la sua sede

legale (in caso di società) o (in qualunque altro caso) presso la sua sede commerciale principale, oppure inviata per fax al numero di fax principale dell'altra parte.

- (b) Qualunque notifica o comunicazione sarà considerata debitamente ricevuta, se consegnata di persona, quando lasciata all'indirizzo sopra citato o, se inviata per posta prepagata o raccomandata, alla data di ricevimento (e sarà considerata ricevuta alle ore 09.00 del secondo Giorno Lavorativo successivo alla spedizione per posta qualora non sia disponibile la conferma di ricezione), ovvero, se inviata a mezzo corriere, alla data e all'ora in cui viene firmata la ricevuta di consegna del corriere, o, se inviata per fax, al Giorno Lavorativo successivo alla trasmissione.
- (c) La presente clausola 17.4 non sarà applicata alla notifica di qualunque procedimento o altro documento relativo ad azioni legali. Ai fini della presente clausola, il termine "per iscritto" non comprende le e-mail e, per maggior chiarezza, le comunicazioni fatte ai sensi del Contratto non s'intenderanno validamente consegnate se inviate per email.

17.5 Rinuncia e rimedi cumulativi:

- (a) Una rinuncia a qualunque diritto ai sensi del Contratto è efficace esclusivamente se fatta per iscritto e non sarà considerata come rinuncia a qualunque violazione o inadempimento successivi. Nessun inadempimento o ritardo di una parte nell'esercizio di qualunque diritto o rimedio ai sensi del Contratto o per legge costituirà una rinuncia a tale diritto o rimedio o a qualunque altro diritto o rimedio, e non precluderà o limiterà il suo ulteriore esercizio. L'esercizio individuale o parziale di tale diritto o rimedio non impedirà o limiterà l'ulteriore esercizio del medesimo ovvero di alcun altro diritto o rimedio.
- (b) Salvo quanto altrimenti specificatamente disposto, i diritti derivanti dal Contratto sono aggiuntivi e non escludono i diritti previsti dalla legge.

17.6 Scindibilità:

- (a) Qualora un tribunale o qualunque altra autorità competente rilevi che qualunque delle disposizioni (o parte di esse) del Contratto sia invalida, illecita o non applicabile, tale disposizione o parte di disposizione, nella misura richiesta, sarà considerata annullata e la validità ed applicabilità delle rimanenti disposizioni del Contratto non saranno inficiate.
- (b) Qualora qualunque disposizione invalida, non applicabile o illecita del Contratto divenisse valida, applicabile e lecita se alcune parti della stessa fossero annullate, la disposizione sarà applicata con le modifiche minime necessarie a renderla lecita, valida e applicabile.

17.7 Assenza di Associazione: Nulla di quanto contenuto nel Contratto intende, o sarà considerato, costituire una associazione o joint venture di nessun tipo tra

qualunque delle parti, né farà di una delle parti un agente dell'altra parte per alcun fine. Nessuna parte avrà l'autorità di agire in qualità di agente per l'altra parte o di vincolare l'altra parte in alcun modo.

- 17.8 Soggetti terzi: Ai fini delle presenti condizioni generali, e ai sensi del principio del rapporto tra i contraenti e della relativa giurisprudenza, un soggetto che non sia una parte del Contratto non avrà alcun diritto ai sensi ed in relazione al medesimo.
- 17.9 Variazioni: Qualunque variazione, compresa qualunque condizione aggiuntiva, al Contratto sarà vincolante esclusivamente se concordata per iscritto e sottoscritta da un rappresentante autorizzato dell'Acquirente.
- 17.10 Pegni: Il Fornitore rinuncia ai propri diritti di pegno sul lavoro effettuato o sul materiale fornito in aggiunta al Contratto e acconsente a non far valere nessuno di tali diritti di pegno. Il Fornitore, prima del pagamento finale effettuato in suo favore dall'Acquirente e per conto di quest'ultimo, otterrà simili rinunce o esoneri dei diritti di pegno da qualunque parte che fornisca prodotti e/o servizi al Fornitore nella misura in cui tale fornitura sia collegata al Contratto. Il Fornitore terrà l'Acquirente indenne da e provvederà a risolvere tempestivamente tutti e qualunque di questi pegni e le rivendicazioni derivanti.
- 17.11 Salute e Sicurezza: Il Fornitore avrà, in qualunque momento, il dovere di garantire che i Prodotti non presentino rischi per la salute e la sicurezza quando opportunamente utilizzati, e concorda di indennizzare e tenere indenne l'Acquirente relativamente a tutte le rivendicazioni conseguenti alla violazione di tale dovere. Il Fornitore dovrà facilitare il trattamento e l'uso sicuro dei Prodotti garantendo che tutti i pacchi contenenti i Prodotti riportino un'etichetta nella quale viene specificato in modo chiaro il contenuto e qualunque pericolo questo rappresenti, anche marchiando e accompagnando tali Prodotti con materiale descrittivo e informazioni sufficienti atte a consentirne trattamento, uso e smaltimento sicuri.
- 17.12 Le policies di Cummins: Cummins esige che il Fornitore rispetti, le polizie seguenti, integrate per riferimento:
- (a) il trattamento da parte dell'Acquirente di altre policies (così come stabilito all'indirizzo <http://supplier.cummins.com>);
 - (b) qualunque impegno TUPE applicabile;
 - (c) il codice di condotta del fornitore fornito dall'Acquirente (così come enunciato all'indirizzo <http://supplier.cummins.com>);
 - (d) la policy ambientale aziendale e gli standard ambientali dell'Acquirente (così come enunciati all'indirizzo <http://supplier.cummins.com>);
 - (e) il manuale dell'Acquirente per i fornitori (così come enunciato all'indirizzo <http://supplier.cummins.com>);

- (f) la policy per lo standard chargeback del fornitore (chiamata Supplier Accountability for Material Non-Conformance (MNC) Disruptions)
- (g) i principi in materia di catena di approvvigionamento ecologica dell'Acquirente (così come enunciati all'indirizzo <http://supplier.cummins.com>);
- (h) le restrizioni dell'Acquirente relative a materiali vietati;
- (i) le policies di imballaggio dell'Acquirente (così come enunciate all'indirizzo <http://scm.Cummins.com/scmintra/displayLevel2.jsp?deptId=Packaging&path=/content/Packaging/Level2/Operations/pkstds.html>); e
- (j) il modello organizzativo previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

17.12.1 Collegamento per accedere alle policies: <https://supplier.cummins.com>

17.13 Il Fornitore con il presente contratto garantisce e dichiara di avere stampato ciascuna delle policies, di averle lette e pienamente accettate.

17.14 Intero Accordo: Il Contratto costituisce l'intero accordo tra le parti e sostituisce tutte le discussioni, la corrispondenza e le trattative precedenti, intercorse tra le parti e relative all'oggetto del Contratto. Ciascuna parte concorda che non potrà avvalersi di alcun rimedio in relazione ad alcuna dichiarazione o garanzia (sia rilasciata in buona fede che per negligenza) che non sia prevista nel presente Contratto. Ciascuna parte concorda che le sue uniche responsabilità in relazione a qualunque dichiarazione o garanzia prevista nel presente Contratto (sia rilasciata in buona fede che per negligenza) saranno quelle relative alla violazione del contratto.

17.15 Legge applicabile, giurisdizione, conformità legale e definizione delle controversie:

- (a) Tutte le controversie scaturite dal, o relative al, Contratto saranno soggette in via esclusiva alla giurisdizione italiana e, in particolare, alla competenza esclusiva del Tribunale di [Roma, Italia], anche nel caso di rivendicazioni in via incidentale, rivendicazioni sulla garanzia o di più convenuti.
- (b) Il Contratto e le transazioni ivi contemplate saranno disciplinati, interpretati ed applicati in conformità alle leggi italiane, con esclusione delle regole inerenti il conflitto di leggi. Le parti concordano di escludere l'applicazione della Convenzione sui Contratti per la Vendita Internazionale di Merci datata 11 aprile 1980 (Convenzione sulle Vendite di Vienna).
- (c) Il Fornitore concorda che tutte le attività ed i lavori eseguiti direttamente o indirettamente da o per conto del Fornitore ai sensi del Contratto saranno svolti in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle politiche applicabili in Italia, dove il Fornitore svolge, direttamente o indirettamente, tali attività e lavori, e a qualunque altra autorità governativa a cui il Fornitore, i Prodotti e/o Servizi sono soggetti, e a tutte le relative polizze, procedure e alle opportune istruzioni dell'Acquirente. Il Fornitore è l'unico responsabile

di tale conformità e per il conseguimento di tutti i permessi e le licenze necessarie per il rispetto dei propri obblighi ai sensi del Contratto.

- (d) Il Fornitore certifica che nessuno dei Prodotti e/o Servizi è stato o sarà fabbricato (nel caso di Prodotti) o fornito (nel caso dei Servizi), utilizzando manodopera minorile, lavoro prestato per ripagare un debito, lavoro forzato, o manodopera fornita da detenuti.
- (e) Il Fornitore concorda di osservare i principi contabili accettati in Italia, e, laddove richiesto dall'Acquirente, il Fornitore consentirà all'Acquirente l'accesso alle proprie registrazioni contabili relative ai Prodotti e/o Servizi, secondo quanto ragionevolmente necessario al fine di aiutare l'Acquirente ad assolvere ai propri obblighi di rendicontazione finanziaria.
- (f) In caso di discrepanze tra la versione in lingua inglese e quella in lingua italiana delle Condizioni, le parti concordano che prevarrà la versione in lingua inglese.

Sottoscritto lì [Luogo], in [Data], in più copie originali quante sono le parti.

Il Fornitore

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, Il Fornitore dichiara di conoscere e accettare espressamente le seguenti clausole: 4.1 restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, 7.1 facoltà di sospensione l'esecuzione della prestazione, 10.2 e 13.4 limitazioni di responsabilità, 15.1 clausola risolutiva espressa e 17.15 (b) deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria (competenza esclusiva).

Il Fornitore